

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



**Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali**  
**Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione**

**Roma, 22-11-2023**

**Messaggio n. 4143**

**OGGETTO: Riconoscimento del congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001 e dei permessi di cui all'articolo 33 della legge n. 104/1992 in favore di più richiedenti per assistere lo stesso soggetto con disabilità in situazione di gravità**

### **Premessa**

Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, entrato in vigore dal 13 agosto 2022, ha introdotto novità normative in materia di permessi e di congedo straordinario per l'assistenza ai soggetti riconosciuti disabili in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Il decreto in esame, inoltre, ha modificato l'articolo 33 della legge n. 104/1992 eliminando il principio del "referente unico dell'assistenza" con riferimento alla fruizione dei permessi disciplinati dal comma 3 del medesimo articolo 33.

Con la circolare n. 39 del 4 aprile 2023 sono state fornite le relative indicazioni amministrative e procedurali in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato.

Con il presente messaggio si forniscono indicazioni relative alla gestione sia del congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che dei permessi di cui all'articolo 33 della legge n. 104/1992, in favore di più richiedenti per assistere, nello stesso periodo, il medesimo soggetto con disabilità in situazione di gravità.

## **1. Riconoscimento dei benefici**

Il decreto legislativo n. 105/2022 non ha modificato il comma 5-bis dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 151/2001 in base al quale, a eccezione dei genitori, il congedo straordinario di cui al comma 5 e i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona con disabilità grave.

Tale disposizione, tuttavia, va letta congiuntamente alla modifica apportata dal decreto legislativo n. 105/2022 all'articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, che, per i relativi permessi, ha eliminato il principio del "referente unico dell'assistenza".

Pertanto, fermo restando che il congedo straordinario non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona con disabilità grave, è invece possibile autorizzare sia la fruizione del predetto congedo che la fruizione dei permessi di cui all'articolo 33 della legge n. 104/1992 a più lavoratori per l'assistenza allo stesso soggetto con disabilità grave, alternativamente e purché non negli stessi giorni.

Conseguentemente, può essere accolta una domanda di congedo straordinario relativa a periodi per i quali risultino già rilasciate autorizzazioni per la fruizione di tre giorni di permesso mensili di cui all'articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, o del prolungamento del congedo parentale (art. 33 del decreto legislativo n. 151/2001) o delle ore di permesso alternative al prolungamento (art. 33, comma 2, della legge n. 104/1992 e art. 42, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001) per assistere la stessa persona disabile in situazione di gravità.

Allo stesso modo, per i mesi in cui risultino già autorizzati periodi di congedo straordinario, potranno essere autorizzate domande per fruire di tre giorni di permesso mensile/prolungamento del congedo parentale oppure di ore di permesso alternative al prolungamento del congedo parentale presentate da altri referenti, per assistere la stessa persona disabile in situazione di gravità.

Si ribadisce che i suddetti benefici non possono essere fruiti nelle medesime giornate, trattandosi di istituti rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità, e devono, quindi, intendersi alternativi.

## **2. Indicazioni per le Strutture territoriali**

Le Strutture territoriali avranno cura di riesaminare, alla luce dei suddetti chiarimenti e in base alle indicazioni che saranno fornite con successivo messaggio, i provvedimenti già adottati e le istanze pervenute e non ancora definite relativamente ai rapporti non esauriti, intendendosi come tali quelle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o prescrizione del diritto.

Il Direttore Generale  
Vincenzo Caridi